



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGCLNDLombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 3 del 09/07/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.2 SEGRETERIA	4
3.2.1 SOCIETA' INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	4
3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27	4
Prima Categoria	4
Seconda Categoria.....	5

Regionale Juniores U19.....	5
3.2.3 RICARICA PORTAFOGLIO DIGITALE ISCRIZIONI E TESSERAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO	6
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	7
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	7
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.....	7
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	7
6. CALCIO FEMMINILE.....	8
6.1 SEGRETERIA.....	8
6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA.....	8
7. CALCIO A CINQUE.....	8
7.1 SEGRETERIA	8
7.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27	8
Calcio a 5 Serie C2	8
7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	8
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	9
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	9
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	10
9. PROCURA FEDERALE	12
10. RETTIFICHE	12
11. LEGENDA	12
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	12

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

- C.U. 25** [Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale AIAC-LND](#)
Proroga fino al 30.06.2027 dell'attuale Segretario del Collegio Arbitrale AIAC – LND e si rammenta, che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria del Collegio Arbitrale A.I.A.C. – L.N.D. è il seguente: collegioarbitrale.lnd-aiac@pec.it
- C.U. 26** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 17/AA al n. 21/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).
- C.U. 27** [Abbreviazione termini Serie A Women's Cup 2026-2027](#)
Ripresa del C.U. FIGC n. 11/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alla Serie A Women's Cup di Calcio Femminile, stagione sportiva 2026/2027.
- C.U. 28** [Revoca affiliazione Imolese Calcio 1919 SSD e attribuzione del titolo sportivo](#)
Ripresa C. U. FIGC n. 12/A, inerente la revoca dell'affiliazione alla Società Imolese Calcio 1919 SSD ARL in liquidazione giudiziale, l'affiliazione della Società Imolese Football Club SSD ARL e il trasferimento alla medesima Società del titolo sportivo e del parco tesserati della Imolese Calcio 1919 SSD ARL.
- C.U. 29** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 22/AA al n. 25/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 SOCIETA' INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., hanno dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2026/2027:

- ATLETICO OFFLAGA A.S.D. (matricola 934248)
- ATLETICO ORSA ISEO ASD (matricola 918773)
- G.S.D. MEDOLAGO (matricola 69375)

Le stesse, pertanto, vengono dichiarate inattive per la Stagione Sportiva 2026/2027 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di Inattività, Declassamento, Rinuncia e Fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

PRIMA CATEGORIA

Società uscenti per inattività

- 1) 934248 ATLETICO OFFLAGA A.S.D.
- 2) 918773 ATLETICO ORSA ISEO ASD

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 943033 POL. VILLIMPENTESE 1992
- 2) 935808 A.S.D. PRO PESCHIERA BORROMEO

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti a seguito ripescaggio per completamento organico categoria superiore

- 1) 943033 POL. VILLIMPENTESE 1992
- 2) 935808 A.S.D. PRO PESCHIERA BORROMEO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 675631 C.G. SAN VITTORE OLONA ASD
- 2) 920621 G.S.D. ORATORIO MERONE

REGIONALE JUNIORES U19

Società uscenti per rinuncia

- 1) 943073 PENTA PIATEDA A.S.D.
- 2) 74475 U.S. LOCATE BERGAMASCO A.S.D.

Società uscenti per inattività

- 1) 918773 ATLETICO ORSA ISEO ASD

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 59453 ARDOR BOLLATE POL. ASD
- 2) 940691 A.S.D. SAN MICHELE CALCIO
- 3) 12150 CENTRO GIOV. BOFFALORESE

3.2.3 RICARICA PORTAFOGLIO DIGITALE ISCRIZIONI E TESSERAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Il Comitato Regionale Lombardia informa le Società di aver avviato la procedura di ricarica del **portafoglio digitale "Iscrizioni" e "Tesseramento"** tramite **Bonifico Bancario**.

Il pagamento effettuato tramite bonifico bancario dovrà essere **disposto da c/c intestato esclusivamente dalla Società Sportiva, avendo cura di indicare obbligatoriamente, nella causale dell'operazione, il numero della ricarica che compare nella procedura di ricarica online.**

Le coordinate del C.R. LOMBARDIA L.N.D.:

BANCA: **BNL**

INTESTATARIO: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

IBAN: **IT46X0100501619000000001037**

Al fine di perfezionare con esito positivo la procedura di iscrizione, le Società sono tenute a effettuare le operazioni di ricarica attenendosi scrupolosamente alle seguenti **fasi operative**:

- 1) Nell'Area Società, aprendo il menù, selezionare **PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE - GESTIONE RICARICHE PORTAFOGLIO PAGAMENTI**;
- 2) Selezionare **Inserimento di richiesta ricarica portafoglio**, dopodiché, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:
 - **TIPO OPERAZIONE**: Ricarica
 - **PORTAFOGLIO DESTINAZIONE**: Portafoglio Iscrizioni o Tesseramenti
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Bonifico Bancario.
 - **IMPORTO**: inserire l'importo esatto dell'operazione.
- 3) Salvare in provvisorio come precedentemente descritto e procedere al pagamento tramite la propria banca;
- 4) **AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO**: allegare copia del bonifico bancario, scansionata in formato 'pdf';
- 5) Cliccare su **SALVA DEFINITIVO** quando i dati inseriti sono stati accertati.
- 6) Ove rispettate scrupolosamente le indicazioni fornite, una volta verificato da parte del Comitato l'accredito del bonifico, sarà possibile visualizzare la ricevuta di convalida disponibile **"Elenco richieste di ricarica portafoglio"**.

Il vademecum con i passaggi operativi è consultabile al link:

<https://www.crlombardia.it/news/33188/ricarica-portafoglio-digitale-iscrizioni-e-tesseramento-tramite-bonifico-bancario>

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Si riporta il seguente provvedimento come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 30/06/2026 della Delegazione Provinciale di Lucca.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DP LUCCA

Il Giudice Sportivo Avv. Claudio Palazzoni, coadiuvato dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Sara Romani ed assistito dal Rappresentante A.I.A. Roberto Bandinelli, nella seduta del 29/06/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA

15° VERSILIA CUP - VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.

U16 ALLIEVI B

GARE DEL 14/06/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali relativi alla gara POL. COM. GHISALBA CALCIO - BRESSO CALCIO S.R.L., in base alle risultanze degli stessi, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026

RUBINI ROBERTO (POL. COM. GHISALBA C)

Per esser entrato indebitamente all'interno del recinto di gioco ed aver gravemente offeso il D.G. in reiterate e distinte circostanze. Notificato il provvedimento di espulsione tardava l'uscita dal terreno di gioco. Al termine della gara rientrava all'interno del terreno di gioco si avvicinava nuovamente al D.G. per contestare le decisioni assunte, assumendo contegno irrispettoso nei confronti del D.G..

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di Inattività, Declassamento, Rinuncia e Fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

CALCIO A 5 SERIE C2

Società uscenti per rinuncia:

- 1) 55430 U.S. VIGHIGNOLO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 964457 PEGASUS SPORTING CLUB SSD

7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 02 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente) Avv. Francesco Modugno (Vicepresidente) Avv. Aldo Bissi (Componente) Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.) Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Reclamo della società ASD ENERGY SAVING FUTSAL

Coppa Lombardia U19 C.5 – Girone S1

GARA del 14.06.2026 – SPORT TEAM A.S.D. – A.S.D. ENERGY SAVING FUTSAL

C.U. n. 125 del C.R.L. datato 16.06.2026

La Società **A.S.D. ENERGY SAVING FUTSAL** in data 18.06.2026 ha preannunziato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della squalifica per due gare effettive al proprio calciatore Manuel Mareska Fontana per comportamento offensivo e antisportivo nei confronti dei tesserati e sostenitori avversari al termine della gara, chiedendo l'invio del rapporto arbitrale, degli eventuali supplementi di rapporto e le eventuali relazioni integrative o ulteriori atti acquisiti dal Giudice Sportivo. Sempre in data 18.06.2026 sono stati inviati alla reclamante i predetti documenti. Dopo il preannuncio di reclamo e dopo il ricevimento della documentazione richiesta, la Società non ha poi fatto pervenire il reclamo.

Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte

OSSERVA

L'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare il caso in esame, prevede che nell'ipotesi in cui al preavviso di reclamo non faccia seguito la formale proposizione del reclamo, la Corte Sportiva d'Appello non sia tenuta a pronunziarsi.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

non doversi pronunziare sul preavviso di reclamo proposto.

Dispone l'addebito della relativa tassa.

Riunione del 02 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Modugno (Vicepresidente) Avv. Aldo Bissi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 8.6.2026 - Prot. 31910/748pfi25-26/PM/am,

nei confronti di:

- 1) il sig. Chalev Alessandro Gueorguiev,**
all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Lombardia Uno SRLSD;
- 2) la società Pol. Lombardia Uno SRLSD;**

per rispondere:

- il sig. **Chalev Alessandro Gueorguiev**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Lombardia Uno SRLSD:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 18.1.2026, nel corso del secondo tempo della gara Lombardia Uno SRLSD – Sant'Ambroeus F.C. del 18.1.2026 valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. S.O. la seguente testuale espressione: *"che cazzo hai fatto negro di merda"*; tale espressione è stata proferita dal sig. Chalev Alessandro Gueorguiev a seguito di un fallo commesso dal calciatore sig. S.O. nei confronti di un altro calciatore avversario;

- la società **Pol. Lombardia Uno SRLSD**

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Chalev Alessandro Gueorguiev, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**** **** ****

Con l'atto di deferimento richiamato in premessa la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare per i fatti così come contestati, allegando la documentazione raccolta in esito alle indagini.

La Procura Federale era stata destinataria di segnalazione da parte della Società Sant'Ambroeus F.C. che denunciava come durante la gara del 18.1.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria il proprio calciatore S.O. fosse rimasto vittima della grave espressione ingiuriosa di stampo discriminatorio razziale riportata nell'incolpazione, ad opera di un calciatore avversario, che la Procura Federale, all'esito della indagini esperite, individua nell'attuale deferito.

**** **** ****

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti quindi gli incumbenti di rito,

premessato che

- All'udienza del 2.7.2026 per la Procura Federale è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli;
- Per i deferiti sono comparsi:
- il Sig. Chalev Alessandro Gueorguiev personalmente;
- nessuno per la Società Pol LOMBARDIA UNO SRLSD.
- All'esito della discussione, il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità diretta del Sig. Chalev Alessandro Gueorguiev ed oggettiva della Società Pol. Lombardia Uno srlsd, chiedeva l'irrogazione, rispettivamente, della squalifica per dieci giornate e di € 1.200,00 di ammenda.

- Il calciatore deferito presente, ribadendo la propria estraneità all'evento per il quale si procede, richiedeva di essere mandato esente da ogni addebito.
- All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, ed all'esito della discussione camerale, si

osserva

Va in primo luogo evidenziato come l'intero impianto accusatorio dell'Ufficio requirente si fondi su testimonianze de relato. I calciatori della Società Sant'Ambroeus che indicano il giocatore avversario con la maglia n. 18 (ossia l'attuale deferito Chalev) come il responsabile dell'insulto razzista in danno del proprio compagno riferiscono alla Procura Federale di avere appreso la circostanza non già direttamente (per esempio, per avere assistito al fatto), bensì perché oggetto di narrazione da parte dell'offeso. Nessuno dei testimoni escussi riferisce di avere udito la frase razzista per cui si procede pronunciata dal deferito Chalev, che, come detto, nega recisamente l'assunto.

La circostanza non compare nel rapporto arbitrale, e nemmeno lo stesso Direttore di Gara, assunto a testimone dalla Procura Federale, riferisce di avere udito l'insulto.

Questo quadro sarebbe già di per sé manifestamente insufficiente per l'affermazione della responsabilità diretta ascritta al Sig. Chalev Alessandro Geourguiev.

Ma, aggiunge l'Ufficio requirente a sostegno dell'ipotesi accusatoria elevata a carico del deferito, la parte della deposizione testimoniale dell'offeso S.O., in cui quest'ultimo precisa la circostanza secondo cui il calciatore avversario colpevole dell'insulto razziale in suo danno sarebbe stato sostituito nel corso della gara.

Di qui -in considerazione dell'avvenuta sostituzione del Sig. Chalev- il rafforzamento dell'ipotesi accusatoria.

Tralascia però di considerare, la Procura requirente, la circostanza -inequivoca e determinante- secondo cui nel corso della sua deposizione testimoniale del 16.3.2026 lo stesso calciatore S.O. della Società Sant'Ambroeus riferiva che il responsabile dell'ingiuria razzista in suo danno sarebbe stato il calciatore avversario che indossava la maglia n. 9 (mette conto rilevare che il Chalev vestiva la maglia n. 18).

Ma allora non sarà certo priva di rilievo la circostanza -documentale rinvenibile dal rapporto di gara- secondo cui anche il calciatore n. 9 della Società Pol. Lombardia 1, durante quella gara, venne sostituito.

Se dunque l'identificazione del calciatore n. 18 (Chalev) come responsabile dell'occorso si fonda già sul solo fragilissimo contributo di testimonianze de relato, è invece proprio la deposizione dell'offeso ad individuare univocamente in una persona diversa colui che del fatto commesso in suo danno sarebbe responsabile.

Alla luce di quanto sopra, deve essere esclusa la responsabilità diretta del deferito per i fatti contestatigli e la conseguente responsabilità oggettiva della Società.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,

assolve

il tesserato Chalev Alessandro Geourguiev e la Società Pol. Lombardia Uno srlsd dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte con l'atto di deferimento.

Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 09.07.2026
